

Redatto ai sensi della delibera CICR del 04/03/2003 e del titolo X capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche

### **Sezione 1 - Informazioni sulla Banca**

Il Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S. è una Banca con sede legale ed amministrativa in Campi Bisenzio, provincia di Firenze, via B. Buozzi 54, capitale sociale di € 818.000,00 interamente versato e € 51.889.572,00 di riserve, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 00453780488, iscritta nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.3529.20, codice ABI n.8427.7, iscritta nell'Albo Società Cooperative n. A164625, aderente all'Accordo per la Costituzione dell'Ufficio Reclami della Clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario; aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; indirizzo di posta elettronica: info@creditiflorentino.it - sito internet: www.creditoflorentino.it

### **Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione**

#### **Struttura e funzione economica**

Il servizio di "Cassa continua" consente al correntista di far pervenire alla banca, anche fuori del normale orario di cassa, determinati valori (contante, assegni, e vaglia), che saranno accreditati sul conto a lui intestato, sollevando il cliente dal problema di tenere un grosso ammontare di denaro; ciò si realizza attraverso un apposito impianto installato dalla banca che permette al correntista di versare detti valori in determinate scatole. Si tratta di un servizio particolarmente utile per i commercianti ed artigiani.

#### **Principali rischi (generici e specifici)**

Anteriormente alla verifica del contenuto della scatola, vi è il rischio di sottrazione della stessa, o di distruzione e/o deterioramento dei relativi valori per inosservanza delle norme del servizio o per altra causa, rispondendo la banca soltanto dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

In sede di verifica del contenuto della scatola, vi è il rischio di una difformità tra l'ammontare del versamento annotato dal cliente nella distinta di versamento e l'ammontare accertato congiuntamente dai dipendenti incaricati a tale scopo, rispondendo la banca solo di quest'ultimo importo.

### **Sezione 3 - Condizioni economiche dell'operazione**

Non sono previste condizioni economiche a carico del cliente

**Spese per informativa precontrattuale:** € 25,00

**Spesa per produzione documento di sintesi:** € 1,00

**Recupero spese postali invio documento di sintesi:** € 1,00

### **Sezione 4 - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente**

La banca consegna al correntista le chiavi o altro strumento necessario all'apertura e alla chiusura degli sportelli esterni e dei contenitori, nonché uno o più contenitori vuoti nei quali il correntista verserà non solo i valori (denaro contante, assegni e/o vaglia) ma anche la distinta di versamento, datata e firmata, sulla quale verranno indicati il dettaglio dei valori immessi, il numero del contenitore, il numero del conto, la succursale presso cui è in essere tale conto, nonché le generalità dell'intestatario. Per ciascun contenitore introdotto, l'impianto rilascia automaticamente uno scontrino-ricevuta recante l'indicazione della data e dell'ora di introduzione e del numero di matricola dello stesso. Il possesso dello scontrino dà prova solo dell'avvenuta introduzione del contenitore nell'impianto e non dell'ammontare dei valori dichiarati nella distinta di versamento.

Fino a quando la banca non ha ritirato i contenitori e verificato il loro contenuto, questa risponde verso il correntista solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o la forza maggiore.

La verifica dei valori versati è effettuata congiuntamente da due dipendenti incaricati dalla banca, al termine della quale viene eseguito l'accreditamento in conto dell'importo dei valori ricevuti e data pronta informativa al correntista. In caso di mancato ricevimento della informativa, il correntista deve darne comunicazione scritta alla banca non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello (lavorativo o non) in cui è stata effettuata la rimessa.

In caso di difformità tra l'importo annotato sulla distinta di versamento e l'importo accertato dalla banca, verrà accreditato in conto tale ultimo importo con immediata comunicazione scritta al correntista.

Relativamente agli assegni bancari, circolari e vaglia, in caso di effrazione dell'impianto e furto dei contenitori ivi custoditi, nessuna richiesta di risarcimento potrà essere avanzata, qualora non vi siano stati forniti, per ciascun titolo dichiarato immesso nel contenitore asportato, il numero completo di assegno, la denominazione della Banca trattaria/emittente e della filiale/agenzia della medesima.

I contenitori e le chiavi consegnate devono essere custodite con cura dal correntista che è responsabile dei danni derivanti alla banca dal loro smarrimento, danneggiamento o deterioramento, rimanendo a suo carico le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni.

La banca si riserva, in qualunque momento, la facoltà di revocare, sospendere e modificare l'uso del servizio stesso, dandone avviso. Nel caso di revoca e, a richiesta della banca, nel caso di sospensione del servizio, il correntista è tenuto alla restituzione dei contenitori e delle chiavi in suo possesso.

Il correntista si assume ogni responsabilità anche per l'operato delle persone da lui incaricate.

**Modifica delle condizioni economiche** – La banca si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 del D.Lgs. n.385/1993 e relative disposizioni di attuazione in materia di trasparenza delle disposizioni.

*Foro competente* - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello dove è posta la residenza dello stesso o l'eventuale diverso domicilio eletto.

*Reclami* - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman Giuri Bancario.

**Legenda**

**Valori:** denaro contante, assegni, vaglia versati dal cliente mediante l'uso del servizio.

**Valuta:** data di inizio di decorrenza degli interessi.

Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S.  
Via B. Buozzi, 54  
Campi Bisenzio (FI)  
[www.creditoflorentino.it](http://www.creditoflorentino.it)